



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e, in particolare, l'articolo 21, commi 1,5 e 14, relativo al riconoscimento dell'autonomia scolastica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che prevede la definizione di un piano programmatico di interventi in materia di istruzione e l'articolo 7, comma 6, in merito ai finanziamenti da destinare alla realizzazione del medesimo piano programmatico;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e, in particolare, l'articolo 30, che finalizza, al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali, la somma di euro 15.771.778,00 a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l'articolo 1, comma 601, secondo periodo, che dispone la confluenza nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, e terzo periodo che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole delle risorse disponibili, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244 e, in particolare, l'articolo 2, comma 427, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della legge 296 n.2006 sia destinabile anche, nel limite del 15%, ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 agosto 2018, n.129, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;





VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166 recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;

VISTA la Legge 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, comma 503, che prevede, al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, l’incremento del Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di €- 61.944.000,00 per l'anno 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 30 dicembre 2020 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

VISTO l'Atto di Indirizzo del 4 gennaio 2021 n.4 concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministro dell’Istruzione, per l'anno 2021;

VISTO decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” ed in particolare l’art. 31, comma 6, che stanziava 150 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul “Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440”, al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022

RITENUTO necessario definire i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse stanziata con il succitato articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

DECRETA

Articolo 1 **(Oggetto e finalità)**

Il presente decreto definisce i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie stanziata dall’ articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa extracurricolare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

Articolo 2 **(Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie)**





1. Ai fini della ripartizione della risorsa finanziaria complessivamente prevista, pari ad euro 150.000.000,00, si prende in considerazione il numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, incluse le scuole della regione Sicilia, che è pari a 7.621.989 nell'anno scolastico 2020-21.

Articolo 3

(Assegnazione delle risorse finanziarie)

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie alle singole istituzioni scolastiche, derivante dall'applicazione del criterio di cui all'articolo 2, è riportata nell'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto.

2. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali. Al riguardo, con successive indicazioni operative, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie provvederà a fornire puntuali istruzioni sul monitoraggio.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi per i controlli di legge.

Il Ministro dell'Istruzione
Patrizio BIANCHI

Il Ministro dell'Economia e delle finanze
Daniele FRANCO

